

### **Sentenza n. 228 del 2004 (Servizio civile nazionale)**

Nel giudizio promosso con due distinti ricorsi dalla Provincia autonoma di Trento la Corte, chiamata a valutare la legittimità costituzionale di talune disposizioni contenute nella legge 6 marzo 2001, n. 64 e nel decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 concernenti, rispettivamente, l'istituzione e la disciplina del servizio civile nazionale, riconduce la materia nell'ambito dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione che, nella prima parte, riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia "difesa e forze armate".

Per la provincia ricorrente, il servizio civile disciplinato dal d. lgs. n. 77 del 2002, in quanto prestato esclusivamente su base volontaria, non presenterebbe più alcun collegamento con la prestazione militare. In altri termini, questo specifico tipo di servizio civile, nonostante l'identità della denominazione, sarebbe sostanzialmente diverso da quello prestato dagli obiettori in alternativa al servizio militare obbligatorio e disciplinato dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. La conferma di ciò si troverebbe nella previsione, contenuta nell'art. 14 del d. lgs. n. 77 del 2002, del ripristino, nei casi eccezionali di guerra o di gravissima crisi internazionale, anche del servizio civile regolato dalla legge n. 230 del 1998. Tale ripristino dimostrerebbe che si tratta di servizio del tutto diverso e che quello *de quo* ha ormai perduto, di conseguenza, ogni connessione con le esigenze di difesa dello Stato. L'organizzazione del servizio civile nazionale non potrebbe, pertanto, essere ricondotta nella materia "difesa", di potestà legislativa esclusiva statale, ma, al più, nella materia di potestà legislativa concorrente della "tutela del lavoro". La disciplina impugnata, invece, assumerebbe il servizio civile come materia di competenza statale, unitamente agli aspetti organizzativi, di programmazione, di coordinamento e di controllo, lasciando alle regioni e alle province autonome un limitato ruolo di attuazione degli interventi, secondo le materie di loro competenza. Per questi aspetti risulterebbe, di conseguenza, incostituzionale perché invasiva delle sfere di attribuzione regionali e provinciali. Ma per la Corte, le disposizioni censurate, in quanto rivolte a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, trovano fondamento, anzitutto, nell'art. 52, primo comma, Cost., che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino; tale dovere ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare e può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato. In seguito alla sospensione dell'obbligatorietà del servizio militare anche il servizio civile è stato configurato come l'oggetto di una scelta volontaristica che costituisce adempimento del dovere di solidarietà (art. 2 della Costituzione). La volontarietà riguarda solo la scelta iniziale, in quanto il rapporto è poi definito da una dettagliata disciplina dei diritti e dei doveri, contenuta in larga parte

nel d.lgs. n. 77 del 2002, che permette di configurare il servizio civile come autonomo istituto giuridico in cui prevale la dimensione pubblica, oggettiva e organizzativa. Lo stesso art. 1 del citato decreto definisce al comma 1 il ‘servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari’. Per la Corte “è proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria” (considerato in diritto n. 3). Una volta configurato il servizio civile come forma di adempimento del dovere di difesa della Patria, il titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento statale può essere rinvenuto nell’art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo la materia “forze armate” ma anche la “difesa”, che non si risolve soltanto in attività finalizzate a contrastare o prevenire una aggressione esterna, potendo comprendere anche attività di impegno sociale non armato. Afferma la Consulta che *accanto alla difesa “militare”, che è solo una forma di difesa della Patria, può ben dunque collocarsi un’altra forma di difesa, per così dire, “civile”, che si traduce nella prestazione dei già evocati comportamenti di impegno sociale non armato. La riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale, forma di adempimento del dovere di difesa della Patria, non comporta però che ogni aspetto dell’attività dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale. Vi rientrano certamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio. Questo, in concreto, comporta lo svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti materiali, come l’assistenza sociale, la tutela dell’ambiente, la protezione civile: attività che, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall’ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l’accesso ad esso” (ibidem). Alla luce delle considerazioni svolte sono infondate, per il giudice delle leggi, le censure sollevate dalla Provincia di Trento riguardando, la normativa *de qua*, proprio gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale la cui disciplina è di competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi della lettera d) del secondo comma dell’art. 117 Cost. I giudici non mancano di precisare che “nelle ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di servizio civile ricada entro ambiti di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, l’esercizio delle funzioni spettanti, rispettivamente, allo Stato ed ai suddetti enti, dovrà improntarsi al rispetto del principio della leale collaborazione tra enti parimenti costitutivi della Repubblica (art. 114, primo comma, della Costituzione).*

*La argomentata riconduzione degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale alla competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera d), della*

*Costituzione non preclude, infine, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di istituire e disciplinare, nell'autonomo esercizio delle proprie competenze legislative, un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto da quello nazionale disciplinato dalle norme qui esaminate, che avrebbe peraltro natura sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, non essendo riconducibile al dovere di difesa” (Considerazioni in diritto n. 5).*

Dott. ssa Paola Garro